

STATUTO

SANTA RITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSA' VI VIA MARSALA 25

Numero REA: VI - 412177

Codice fiscale: 04547430241

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

La società sarà inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 3 (tre) membri nelle persone del signor GORI ALESSANDRO, Presidente e dei signori PEGORIN LISA e GORI STEFANO, Consiglieri, con poteri di ordinaria amministrazione rimessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e poteri di straordinaria amministrazione rimessi all'Organo Collegiale. I signori PEGORIN LISA, GORI ALESSANDRO e GORI STEFANO accettano l'incarico e rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Gli Amministratori signori PEGORIN LISA, GORI ALESSANDRO e GORI STEFANO chiedono, ai sensi dell'art. 2383, quarto comma del codice civile, come richiamato dall'art. 2475 del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese ed a tal fine dichiarano che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge. -----

----- **Articolo 5** -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro). -----

----- **Articolo 6** -----

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) oltre IVA. -----

----- **Articolo 7** -----

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale. -----

----- **STATUTO DELLA SOCIETÀ** -----

----- **"SANTA RITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENONMINAZIONE - SEDE - DURATA** -----

----- **Art. 1 (Costituzione - sede - denominazione)** -----

E' costituita con sede nel Comune di Rosà (VI) la Società cooperativa denominata **"SANTA RITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. -----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, purché nel territorio italiano. -----

----- **Art. 2 (Durata)** -----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **SCOPO - OGGETTO** -----

----- **Art. 3 (Scopo mutualistico)** -----

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi degli art. 1 lett. a) della legge 381/91. -----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -grazie anche all'apporto dei soci lavoratori- l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. -----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

----- **Art. 4 (Oggetto sociale)** -----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-

va si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanande. -----

La cooperativa ha per oggetto le seguenti attività: -----

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; -----
- 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; -----
- 3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi; -----
- 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; -----
- 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità; -----
- 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; -----
- 7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande; -----
- 8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali); -----
- 9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani; -----
- 10) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare; -----
- 11) centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea; -----
- 12) l'organizzazione di soggiorni vacanze; -----
- 13) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quanto altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto

alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
14) la promozione in collaborazione con gli enti preposti,
di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa ne-
cessaria al conseguimento degli scopi sociali; -----
15) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi del-
le persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini
conoscitive; -----
16) l'istituzione e la gestione di Tele-soccorso, Te-
le-assistenza e Tele-medicina; -----
17) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici
marini, montani e termali; -----
18) l'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e ge-
stita anche in convenzione con personale specializzato; ----
19) la creazione e/o la gestione d'impianti polivalenti; ----
20) servizio di segretariato sociale e informagiovani; -----
21) lo svolgimento di qualsiasi altra attività avente obiet-
tivi affini o complementari atti al raggiungimento degli sco-
pi sociali, in ogni caso nel pieno rispetto della Legge
142/2001. -----
La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di
ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in col-
laborazione con Enti Pubblici Territoriali, per fornire un
alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone
che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni
di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento
per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case
per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. -----
Tutte le attività sopraelencate saranno svolte nel rispetto
delle vigenti norme di legge e previo rilascio di eventuali
autorizzazioni e con precisazione che sono comunque escluse
tutte quelle attività che non possono essere esercitate da
una società cooperativa. -----
Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inol-
tre potrà dare adesione ad enti ed organismi pubblici e pri-
vati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della
cooperativa; nei limiti e secondo le modalità previste dalle
vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualun-
que altra attività connessa o affine agli scopi sopraelenca-
ti, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte
le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,
industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizza-
zione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che
indirettamente, attinenti ai medesimi. -----
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen-
ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese spe-
cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie
all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibi-
lità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai
fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in
possessione di determinati requisiti, appositamente autorizzate

e/o iscritte in appositi albi. -----
La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. --
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----
----- **TITOLO III** -----
----- **SOCI COOPERATORI** -----
----- **Art. 5 (Soci cooperatori)** -----
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----
1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. -----
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e, in ogni caso, approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo; -----
2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; -----
3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa. -----
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, le persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci) -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma terzo del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto

to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. -----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. -----

Art. 7 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica; -----

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; -----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. -----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; -----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. -----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-

vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica; -----

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. -----

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

----- **Art. 8 (Obblighi dei soci)** -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: --

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione

accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; -----

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. -----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: -----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. -----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, interdizione, inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno se il socio è persona fisica; -----
- per recesso, esclusione, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. -----

Art. 10 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; -----
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. -----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. -----

Il recesso dei soci volontari è libero. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mani o messaggio di posta elettronica certificata inviata alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mani o messaggio di posta elettronica certificata; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, ai sensi dei successivi artt. 37 e 38. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. -----

Art. 11 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato; -
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per adeguarsi; -----
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 10 (dieci) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; -----
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo. -----

L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mani o messag-

gio di posta elettronica certificata. -----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dei successivi artt. 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare. -----
Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio può, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni. -----
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. -----
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. -----
----- **Art. 12 (Morte del socio)** -----
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. -----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----
----- **Art. 13 (Rimborso della quota)** -----
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. -----
Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. -----
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. -----
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale. -----
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. -----
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. -----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----
----- **TITOLO IV** -----
----- **SOCI SOVVENTORI** -----
----- **Art. 15 (Soci sovventori)** -----
Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori. -----
---- **Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)** ----
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. -----
La quota ha un valore minimo pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). -----
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto. -----
--- **Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)** ---
Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. -----
Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare il proposto acquirente al Consiglio di amministrazione e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

----- **Art. 18 (Deliberazione di emissione)** -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

----- **Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)** -----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori e comunque nei limiti di legge;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) al socio spetta un voto qualunque sia l'ammontare dei conferimenti effettuati.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

----- **TITOLO V** -----

----- **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** -----

----- **Art. 20 (Elementi costitutivi)** -----

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-

ti nel fondo per il potenziamento aziendale; -----
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; --
4) dalla riserva straordinaria; -----
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. -----
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. --
----- **Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)** -----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso. -----
----- **Art. 22 (Bilancio d'esercizio)** -----
L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. -
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge; -----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -
c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -----
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista

per le cooperative a mutualità prevalente. -----
----- **Art. 23 (Ristorni)** -----
Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----
L'Assemblea che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. -----
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. -----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori. -----
Per i soci lavoratori si terrà conto di: -----
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, -----
- qualifica professionale, -----
- compensi erogati, -----
- tempo di permanenza in cooperativa, -----
- tipologia del rapporto di lavoro. -----
I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione. -----
----- **TITOLO VI** -----
----- **ORGANI SOCIALI** -----
----- **Art. 24 (Organi sociali)** -----
Sono organi della Cooperativa: -----
a) l'Assemblea dei soci; -----
b) il Consiglio di amministrazione; -----
c) l'organo di controllo, se nominato. -----
----- **Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)** -----
L'Assemblea: -----
a) approva il bilancio e destina gli utili; -----
b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112/2017; -----
c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; -----
d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione; -----

e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo; ----
f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-
ministratori ed ai componenti l'organo di controllo; -----
g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-
ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei
soci; -----
h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----
i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi
dell'articolo 23 del presente statuto; -----
j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; -----
k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio e-
scluso ai sensi del precedente articolo 11; -----
l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-
sto dall'articolo 6 della Legge 142/2001 e gli eventuali ul-
teriori regolamenti interni; -----
m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
componenti l'organo di controllo; -----
n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimen-
to della liquidazione; -----
o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli
argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che
rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua
approvazione. -----
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-
te punto g) e nelle altre ipotesi previste dalla legge deve
essere redatto da un Notaio. -----
----- **Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)** -----
L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione
con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data
e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve
essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche
riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede
sociale, purché in Italia. -----
L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera
raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno
otto giorni prima dell'adunanza. -----
In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante
comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-
nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione
che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno
otto giorni prima dell'Assemblea. -----
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-
dicati all'articolo 22. -----
L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-
ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve
essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15
(quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta ri-

chiesta scritta dall'organo di controllo, ove nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

----- Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo Articolo 28. -----

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. -----

----- Art. 28 (Voto ed intervento) -----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. -

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: -----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che

si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa. -----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. -----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea. -----

----- **Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. -----

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge. -----

----- **Art. 30 (Consiglio di amministrazione)** -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. -----

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: -----

- non essere interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministratore di sostegno, fallito o sottoposto ad altra procedu-

ra concorsuale; -----
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza: -----
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di: -----
a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; -----
b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa; -----
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. -----
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----
Gli Amministratori sono rieleggibili. -----
---- **Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)** ----
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente statuto. -----
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----
-- **Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)** --

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. -----
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-

l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i componenti l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----
Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano di età. -----
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----
1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. -----
Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. --
-- Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione) --
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità

di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. -----

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio. -----

----- **Art. 34 (Compensi agli Amministratori)** -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. -----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. -----

----- **Art. 35 (Rappresentanza)** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

----- **Art. 36 (Organo di controllo)** -----

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-

de alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----
La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----
Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge. -----
----- **TITOLO VII** -----
----- **CONTROVERSIE** -----
----- **Art.37 (Clausola arbitrale)** -----
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile, Libro IV, Titolo VIII, Capo VI-bis, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. -----
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----
----- **Art. 38 (Arbitri e procedimento)** -----
Gli arbitri sono in numero di: -----
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----
b) tre, per le altre controversie; -----
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia. -----

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. -

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. -----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente articolo e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dal Codice di Procedura Civile e dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

----- **Art. 39 (Scioglimento anticipato)** -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

----- **Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)** -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; -----
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----
----- TITOLO IX -----
----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----
----- Art. 41 (Regolamenti) -----
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. -----
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa: -----
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; -----
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----
----- Art. 43 (Rinvio) -----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. -----
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----
----- *** -----
Le parti chiedono espressamente che la presente società venga iscritta nell'Albo delle Cooperative a mutualità prevalen-

te e l'esenzione del presente atto dall'imposta di bollo. ----
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla
propria volontà. -----
Scritto con mezzi elettronici e a mano da persona di mia fi-
ducia e da me Notaio, l'atto presente occupa sette fogli per
venticinque intere pagine e fin qui della ventiseiesima e
viene sottoscritto alle ore dieci e minuti trentaquattro. ----
Firmato: Lisa Pegorin -----
Alessandro Gori -----
Stefano Gori -----
Marco Tottolo (L.S.) -----